



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Tommaso di Lorenzo, 7 Tel. 0863/51147/515157 e-mail: ajic82400v@istruzione.it 67062 MAGLIANO DEI MARSII (AQ)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

Il presente *Regolamento* è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n° 235, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998, *Statuto delle studentesse e degli studenti*.

L'Art. 2bis: SARS COV2 rappresenta una integrazione del presente regolamento

Art. 1

Principi

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. All'alunno è offerta la possibilità di convertire in attività a favore della comunità scolastica.

La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Art. 2

Descrizione delle infrazioni e delle corrispondenti sanzioni

INFRAZIONE	SANZIONE
-------------------	-----------------

<p><u>MANCANZE LIEVI</u></p> <p>a) ritardi saltuari senza validi motivi b) ripetute assenze saltuarie c) ritardo giustificazioni d) dimenticanze ripetute del materiale scolastico e) non rispetto delle consegne a casa e a scuola f) non far firmare e/o non consegnare documenti e comunicazioni scolastiche g) ritardo al rientro in classe dopo l'intervallo o da altro locale scolastico h) presentarsi alle lezioni in ritardo in modo sistematico i) disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, spostandosi senza motivo...) j) assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora, durante la ricreazione, negli spostamenti interni ed esterni (es: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre all'interno dell'edificio scolastico) k) rovinare per negligenza suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi l) portare a scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche m) non cambiarsi le scarpe per entrare in palestra e lasciare la sacca delle stesche in classe n) non riporre gli zaini negli appositi scaffali o) non fare correttamente la raccolta differenziata</p> <p><u>MANCANZE GRAVI</u></p> <p>a) esprimersi in modo volgare e/o blasfemo b) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai compagni e a tutto il personale scolastico c) rovinare per dolo suppellettili, arredi, attrezzature, pareti, materiali di proprietà della scuola o di terzi d) portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso e) contraffare documenti (es: falsificazione di firme/voti/assenze) f) sottrarre beni o materiali scolastici g) costringere i compagni a cedere materiali scolastici e non h) utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico, anche fuori dall'aula. L'alunno può tenere al seguito il telefono cellulare, ma lasciandolo spento durante l'intera permanenza a scuola; in caso di necessità verrà utilizzato il telefono della scuola i) fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo di pertinenza j) utilizzare, durante le verifiche, fogli, copie, appunti o trascrizioni di varia natura riguardanti gli</p>	<p><u>Le mancanze lievi sono sanzionate con i provvedimenti di seguito indicati in ordine di gravità:</u></p> <p>1) Richiamo verbale dell'insegnante e/o ammonizione scritta sul diario personale e sul registro elettronico da far controfirmare da un genitore (a, b, c, d, e, f, g, h); per il caso "a": i ritardi rispetto al normale orario di ingresso sono annotati sul registro di classe. Al terzo ritardo i genitori sono chiamati a giustificare. per il caso "c" dopo due volte della mancata giustificazione telefonare ai genitori; per il caso "e" anche consegna aggiuntiva da svolgere a casa 2) Richiamo verbale e in caso di recidività ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente con vidimazione del D.S. (i, j, m, n, o). 3) Ammonizione scritta sul registro di classe e richiamo del Dirigente S. o suo delegato con convocazione della famiglia (j, k, l)</p> <p>Tutte le annotazioni riportate nel registro di classe devono essere accompagnate da una comunicazione scritta alla famiglia (sul diario e sul registro elettronico) Dopo il terzo rapporto scritto sul registro di classe, lo studente può essere punito con i provvedimenti relativi alle sanzioni successive</p> <p><u>Le mancanze gravi sono sanzionate con i provvedimenti di seguito indicati in ordine di gravità:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori 2. sospensione da attività specifica o da uno o più viaggi di istruzione. 3. allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni <p>per i casi "c" "f" "g", oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento per il caso "h" il docente ritira il cellulare e lo restituisce all'alunno al termine delle lezioni, previa informazione telefonica ai genitori. Se il fatto si ripete per tre volte, il ragazzo prende la sanzione disciplinare</p>
---	---

<p>argomenti e i contenuti oggetto della verifica stessa</p> <p>k) distrarsi e disturbare i compagni e l'insegnante durante le verifiche</p> <p>l) svolgere o copiare i compiti di altre discipline durante le interrogazioni dei compagni</p> <p>m) reiterare comportamenti scorretti</p> <p><u>MANCANZE GRAVISSIME</u></p> <p>a) usare violenze fisiche e/o psicologiche verso gli altri</p> <p>b) compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona</p> <p>c) reiterare costrizioni a danno dei compagni per farsi che cedano beni o materiali scolastici</p> <p>d) compiere atti di vandalismo su cose</p> <p>e) fare uso di sostanze nocive e pericolose</p> <p>f) raccogliere e diffondere testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in rete, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di riprese/registrazioni</p> <p>g) non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (salire sui davanzali, arrampicarsi su cornicioni, manomettere gli estintori, spingere i compagni)</p> <p>h) comportarsi in modo inadeguato durante visite guidate e viaggi d'istruzione</p> <p>i) reiterare i suddetti comportamenti</p>	<p><u>Le mancanze gravissime sono sanzionate con i provvedimenti di seguito indicati in ordine di gravità:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interdizione dai viaggi di istruzione 2. sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni 3. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni 4. sospensione oltre i 15 giorni 5. sospensione fino al termine delle lezioni 6. sospensione fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo <p>le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente</p> <p>il caso "f" comporta, altresì, la consegna del telefono cellulare o altro strumento utilizzato al Dirigente Scolastico, che lo conserverà fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio, quindi provvederà alla restituzione dello stesso ai genitori</p>
--	---

Art. 2-bis: SARS COV2 - Descrizione delle Infrazioni e corrispondenti sanzioni

INFRAZIONE	SANZIONE
<p>a) non indossare la mascherina dove previsto dal regolamento scolastico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui si risulti essere contatto stretto di un caso Covid confermato; - nel caso in cui si è in presenza di sintomatologia di lieve entità. <p>b) non rispettare le modalità di accesso ai servizi igienici</p> <p>c) non gettare le mascherine usate negli appositi contenitori, ma disfarsene in maniera impropria lasciandole sotto il banco o gettandole sul pavimento</p> <p>d) usare il gel disinfettante in maniera impropria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Richiamo verbale dell'insegnante e/o ammonizione scritta sul diario personale e sul registro elettronico da far controfirmare da un genitore (a, b, c, d); 2. In caso di recidività, ammonizione scritta del docente sul registro di classe e sul registro elettronico con vidimazione del DS e convocazione della famiglia (a, b, c, d); 3. Dopo il terzo rapporto scritto sul registro di classe, lo studente può essere punito con i provvedimenti relativi alle sanzioni gravi/gravissime succitate

Art. 3

Soggetti competenti a infliggere le sanzioni disciplinari

- Il docente irroga le sanzioni relative alle infrazioni lievi dalla lettera "a" alla lettera "h", è fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente Scolastico.
- Il Dirigente Scolastico vidima le infrazioni lievi rilevate dal docente dalla lettera "i" alla lettera "l" e anche parte delle mancanze gravi.
- Il Consiglio di Classe irroga le sanzioni n° 2, 3 relative alle infrazioni gravi e le sanzioni n° 1, 2, 3, 4 relative alle infrazioni gravissime.
- Il Consiglio di Istituto irroga le sanzioni n° 5, 6 relative alle infrazioni gravissime.

Art. 4

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni per tutte le infrazioni lievi e per alcune di quelle gravi sono irrogate direttamente dai docenti e/o dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato. Per tutte le altre sanzioni è previsto il seguente procedimento amministrativo:

- A. comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito;
- B. invito ad esporre le proprie ragioni a difesa entro tre giorni;
- C. convocazione dell'organo collegiale previsto per la sanzione;
- D. conclusione del procedimento con provvedimento del D.S. di irrogazione della sanzione che esplicita: motivazione, durata, calendario dell'allontanamento dalle lezioni o di archiviazione senza effetti del procedimento stesso.

Art. 5

Casi particolari

L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Su proposta del Consiglio di classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento dalla scuola con attività in favore della comunità scolastica, definite in accordo con la famiglia che accetta formalmente la loro applicazione. Tali attività possono essere scelte tra le seguenti: attività di volontariato, di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati, etc. Tali possibili misure si

configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma anche come misure accessorie che possono accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità. stessa.

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia, ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Uso del telefono cellulare a scuola, sullo scuolabus, in palestra: l'alunno può avere a seguito il telefono cellulare, tenuto spento durante tutta la permanenza a scuola; tenere il telefono acceso e/o utilizzarlo costituiscono infrazioni disciplinari sanzionate; al verificarsi dell'infrazione si procede come di seguito indicato:

- a) ritiro del cellulare da parte del docente:
- b) restituzione del cellulare al ragazzo previa informazione ai genitori dell'accaduto al termine dell'orario scolastico. Se il fatto si ripete per tre volte l'alunno prende la sanzione disciplinare di sospensione
- c) per quanto concerne l'uso "improprio" dei cellulari (come, ad esempio, la diffusione di immagini sui social network, o sulla messaggistica istantanea come whatsapp, skype, messenger, instagram), si ricorda che, in relazione alla normativa vigente sulla PRIVACY:
 - è assolutamente vietata la registrazione e/o pubblicazione di foto e filmati non autorizzati riguardanti persone e ambienti della scuola; per questo motivo i trasgressori possono incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie o in veri e propri reati
 - la raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini registrate nelle aule, nei corridoi della scuola, durante i tragitti dello scuolabus o in palestra se non è stata autorizzata, se non è rispettosa dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati e delle tutele previste dall'art. 10 del codice civile, può determinare un abuso dell'immagine altrui. L'inosservanza di tale disposizione produrrà l'assunzione di provvedimenti disciplinari, nonché eventualmente, la denuncia alle competenti autorità.

Art. 6

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia costituito nell'Istituzione scolastica. L'organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 7

Organo interno di garanzia

L'Organo interno di garanzia della scuola è composto da due docenti e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto e dal D.S. che lo presiede; allatto della costituzione sono individuati inoltre un docente e un genitore supplenti.

L'Organo interno di garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

Art. 8

Regolamento dell'Organo interno di garanzia

L'Organo interno di garanzia è convocato dal D.S. che provvede a designare anche il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'Organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il genitore, membro dell'Organo di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione, è sostituito nella seduta dal genitore supplente.

Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

Art. 9

Patto educativo di corresponsabilità

All'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un *Patto educativo di corresponsabilità*, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti.

Il *Patto educativo di corresponsabilità* è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto, previo parere obbligatorio del Collegio dei docenti, promuovendo la massima condivisione tra tutte le componenti.

Il *Patto educativo di corresponsabilità* viene presentato ai genitori e agli alunni all'inizio dell'anno scolastico. Successivamente avviene la libera sottoscrizione, che sancisce formalmente l'assunzione degli impegni descritti nel *Patto* da parte dei soggetti coinvolti: **scuola, famiglia, alunno.**

Delibera Collegio Docenti n. 24 del 28/09/2022

Delibera Consiglio di Istituto n. 4 1 del 05/10/2022

*La Dirigente Scolastica
Clementina Cervale*

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma2, del D.lgs. n.39/1993)